

N. R.G. 16/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare
II Civile
R.G.n. 16/2021

Il Giudice designato

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE
EX ART. 14 QUATERDECIES L. 3/2012

Il [redacted] ente [redacted] i ruolo sopra indicato, promosso da [redacted] CF [redacted], residente [redacted] [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Valcavi e dall'avv. Pamela [redacted] anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Milano, Via Salvini, 5, come da procura allegata in atti, coadiuvato dall'OCC Dott. Angeretti Osvaldo, il sig. [redacted] ha richiesto la in via di conversione la concessione dell'esdebitazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012, introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020.

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 5.02.2021 il sig. [redacted] chiedeva di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 1
- La proposta di liquidazione dei beni prevedeva il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante finanza esterna fornita dalla sig.ra [redacted] euro 8.000,00, in assenza di beni di titolarità del sovraindebitato. Detti importi [redacted] e non venivano in alcun modo garantiti, essendovi esclusivamente un impegno della [redacted] a fornire le somme subordinatamente alla apertura della procedura liquidatoria. Inoltre, le somme offerte non potevano essere considerate sufficienti a garantire un adeguato soddisfacimento delle passività, complessivamente pari ad euro 387.761,18, posto che la proposta di liquidazione del patrimonio prevedeva il pagamento dei crediti prededucibili (compenso dovuto all'OCC pari ad euro 1.393,09 e compenso stimato per il liquidatore pari ad euro 2.146,03) mediante l'importo di euro 8.000,00 fornito a titolo di finanza esterna. Dunque, residuando esclusivamente euro 4.460,88 per i restanti creditori. In aggiunta, deve tenersi conto che la [redacted] pur avendo messo a disposizione del sovraindebitato la finanza esterna, versa essa stessa [redacted] recaria condizione economica, infatti, mediante il lavoro part time svolto, percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 980, a mezzo del quale sostiene economicamente oltre che se stessa il sig. [redacted] allo stato disoccupato, e il loro figlio, cosicchè vi erano seri dubbi che potesse mantenere un dignitoso tenore di vita adempiendo l'obbligazione assunta;
- Ritenuto, ancora, che la "finanza esterna" non trovi spazio nelle procedure di liquidazione in quanto non può essere considerato bene proprio del debitore, tale da rientrare nella nozione di beni di cui agli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, con decreto del 10.03.2021 il Giudice ha richiesto chiarimenti in ordine alla qualificazione della domanda;



| Creditore | Importo |
|---------------|-------------------|
| 1 [REDACTED] | 383.118,06 |
| 2 [REDACTED] | 1.104,00 |
| Totale | 384.222,06 |

Come segnalato dall'OCC il debito erariale avrebbe potuto essere ulteriormente ridotto per effetto dello stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino ad euro 5.000,00 introdotto dal Decreto Legge Sostegni, D.L. 22.03.2021 n. 41;

- Il debitore non ha in precedente beneficiato dell'esdebitazione;
- Non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori. Inoltre, la finanza esterna originariamente messa a disposizione dalla compagna del sig. [REDACTED] una volta decurtata delle spese di procedura che si sarebbero dovute sostenere in caso di apertura della liquidazione del patrimonio, non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a garantire un cospicuo attivo da ripartire in favore dei creditori. Conseguentemente si deve ritenere che l'apertura della procedura liquidatoria avrebbe invero determinato un non necessario aggravio della situazione economica, già precaria, del nucleo familiare sostanzialmente inammissibile, visti i livelli di sopravvivenza minimi dello stesso;
- L'indebitamento deriva esclusivamente dalle attività illecite condotte dal sig. [REDACTED] nelle quali l'istante è stato coinvolto e pertanto quest'ultimo non ha volontariamente assunto alcun debito in maniera sproporzionata rispetto alle sue capacità, il debitore incapiente è dunque da considerare meritevole, in assenza di dolo o colpa grave nella sua condotta;
- Verificata quindi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione nonché l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, attestate dall'OCC;

letto l'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012

P.Q.M.

DICHIARA

Definitivamente inesigibili nei confronti del debitore [REDACTED]
[REDACTED] i
debiti maturati indicati in ricorso

ORDINA

Al debitore [REDACTED] a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 15 giugno del 2022 e poi per il 2023,24 e 25 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione,(sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'OCC, il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, co. 1, 2 e 9, l. 3/2012;

All'OCC di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, co. 8 L. 3/2012.

Così deciso in Milano, in data 8.06.2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Alida Paluchowski



All'OCC di verificare e depositare


DIRITTO DELLA CRISI

